



Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202300011495/A.G.
Oggetto: Riepilogo scadenze di fine anno.

Roma, 05/12/2023

Circolare n. 14730

SN
5.4
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Riepilogo scadenze di fine anno per gli Ordini territoriali.

Si fornisce di seguito un breve riepilogo delle scadenze di fine anno riferite agli adempimenti amministrativi degli Ordini.

* * *

SCADENZE PER GLI ORDINI PROVINCIALI

Iscrizione dei cittadini extracomunitari all'albo professionale, iscrizione comunitari, riconoscimento titoli esteri, lavoro all'estero

Cittadini extracomunitari

Gli Ordini devono comunicare, **entro il 31 dicembre di ogni anno**, al Ministero della salute, l'elenco dei cittadini extracomunitari che siano stati iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno ([circolare Ministero della Sanità del 12.4.2000](#) – cfr. [circolare federale n. 5729 del 9.5.2000](#)).

Si rammenta, altresì, che la competenza al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, sia in Paesi comunitari che extracomunitari, è del Ministero della Salute (al quale gli interessati dovranno rivolgersi direttamente) e che i relativi modelli di domanda e gli elenchi dei documenti da produrre sono reperibili sul sito internet del Ministero, all'indirizzo www.salute.gov.it, all'interno dell'area tematica "Risorse umane e formazione continua" ([clicca qui](#)).

Il **decreto di riconoscimento** è pubblicato sul sito del Ministero nella sezione "Riconoscimento qualifiche professionali sanitarie" – cliccando il link [Decreti riconoscimento titoli trovanormesalute](#).

Quanto all'iscrizione all'Albo dei cittadini extracomunitari, si rammenta che il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e ss.mm.ii. (recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in combinato disposto con il D.P.C.M. che stabilisce la c.d. programmazione transitoria dei flussi d'ingresso (D.P.C.M. 27 settembre 2023 Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 - GU Serie Generale n.231 del 03-10-2023), regola, per quanto di interesse, i limiti e le condizioni per l'ingresso e l'esercizio dell'attività professionale di farmacista nel territorio italiano da parte dei cittadini extracomunitari.

La predetta normativa, nell'attribuire al Ministero della Salute la valutazione circa la compatibilità con i flussi migratori in ingresso, prevede che il Dicastero rilasci, **su istanza dell'Ordine territoriale presso il quale il sanitario intende iscriversi, specifico "nulla osta"**.

Si rammenta, inoltre, che gli Ordini possono iscrivere all'Albo professionale i **cittadini extracomunitari** che risultino **forniti di regolare permesso di soggiorno**. In proposito, si segnala che la procedura amministrativa è rinvenibile nelle circolari federali nn. [5729 del 9.5.2000](#), [6183 del 30.4.2002](#) e [6576 del 24.2.2005](#) e nella "[Guida sulle Attività dell'Ordine](#)" (si veda, in particolare, l'apposito paragrafo a pag. 12).

Si precisa, inoltre, che con la circolare n. [10962 del 16.5.2018](#) sono stati comunicati i nuovi riferimenti del competente ufficio ministeriale e che con la circolare n. [11285 del 21.12.2018](#) e, più recentemente, con la circolare n. [13409 del 23.12.2021](#) sono state riepilogate le comunicazioni da effettuare periodicamente al Ministero della Salute (N.B. circolari rinvenibili anche sul sito istituzionale della Federazione). Pertanto, si rimanda ai suddetti documenti federali per tutte le ulteriori e più approfondite indicazioni del caso, anche in relazione alle limitazioni previste per le diverse tipologie di permesso di soggiorno.

Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs.C.P.S. 233/1946, come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge 3/2018, per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

Nel caso in cui l'interessato non eserciti ancora la professione o non abbia il requisito della residenza nella circoscrizione dell'Ordine e dichiarì nella domanda che ivi intenda esercitarla o trasferirla, potrà comunque ottenere l'iscrizione e tale requisito dovrà essere successivamente comprovato all'Ordine entro il termine di un anno dall'iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall'Albo.

Cittadini comunitari

I cittadini degli stati appartenenti all'Unione Europea che hanno ottenuto il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista in un Paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono anzitutto presentare domanda al Ministero della Salute per ottenere il riconoscimento della qualifica di farmacista.

Il **decreto di riconoscimento** è pubblicato sul sito del Ministero nella sezione "Riconoscimento qualifiche professionali sanitarie" – cliccando il link [Decreti riconoscimento titoli trovanormesalute](#).

Una volta verificata l'esistenza di un decreto di riconoscimento l'Ordine procede all'iscrizione secondo medesima procedura prevista per i cittadini italiani in possesso di titolo abilitante conseguito in Italia.

Qualora l'interessato non eserciti ancora la professione nella circoscrizione dell'Ordine, ma dichiararsi nella domanda che ivi intenda esercitarla, potrà comunque ottenere l'iscrizione e il requisito dovrà essere comprovato all'Ordine **entro il termine di un anno** dall'iscrizione stessa; in difetto sarà avviato il procedimento di cancellazione dall'Albo.

In occasione dell'iscrizione del cittadino comunitario l'Ordine, **ove lo ritenga opportuno**, cura che l'iscritto acquisisca le **conoscenze linguistiche** necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Sempre sul sito del Ministero si possono trovare informazioni riguardanti i farmacisti italiani che desiderino lavorare all'estero; a tal proposito, si sottolinea che coloro che, in possesso di un titolo italiano, desiderino esercitare la professione sanitaria all'estero, devono rivolgersi direttamente all'autorità competente del Paese dove intendono lavorare. Qualora fosse richiesto, il Ministero della Salute italiano rilascia un "Attestato di conformità e il *"Good professional standing"* (la relativa modulistica è reperibile sempre sullo stesso sito internet). Gli attestati sono rilasciati esclusivamente per i Paesi UE, per la Confederazione Svizzera e per i Paesi dell'Area SEE. **Per i Paesi extra UE è competente l'Ordine professionale di appartenenza.**

Per ottenere il riconoscimento delle qualifiche professionali in un altro Paese dell'Unione Europea i farmacisti comunitari, inoltre, possono utilizzare la **tessera professionale europea (EPC)**.

La EPC rilasciata per lo stabilimento permanente consente al titolare l'esercizio della professione in Italia a tempo indeterminato. Il professionista in tal caso è tenuto ad effettuare tutti i versamenti normalmente dovuti dagli iscritti e l'Ordine dovrà effettuare le comunicazioni al Ministero, al Procuratore della Repubblica e, per quanto riguarda le variazioni, all'Anagrafe tributaria ed Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali.

La EPC rilasciata per la prestazione temporanea ed occasionale, invece, ha validità di 12 mesi, prorogabile a richiesta dell'interessato.

Al momento della presentazione, da parte di un farmacista, di EPC per la prestazione temporanea ed occasionale, l'Ordine provinciale deve anzitutto verificare la validità della Tessera tramite il sito "La tua Europa".

Attraverso il link <https://ec.europa.eu/epc/public/validity?locale=it>, è reperibile una specifica schermata tramite la quale, inserendo il numero della EPC e i riferimenti del documento di identità del professionista, l'Ordine può effettuare ogni opportuno controllo.

Una volta riscontrata l'autenticità della EPC, l'Ordine, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 206/2007 come modificato dal D.Lgs. 15/2016 (cfr circolare federale n. [10716 del 29.11.2017](#)), provvede ad una iscrizione automatica in apposita sezione dell'Albo con oneri a carico dell'Ordine stesso. Tale iscrizione, sulla quale delibera il Consiglio dell'Ordine, costituisce un atto meramente formale, temporaneo e automatico e, come previsto dal comma 4 del citato articolo 13, non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione all'Ente previdenziale. Si rammenta che, ai fini dell'esonero dei contributi dovuti all'ENPAF, l'interessato dovrà dimostrare, mediante apposita certificazione, il versamento degli stessi all'Ente contributivo dello Stato di appartenenza e richiedere, via PEC, all'ENPAF, l'esonero dai contributi, comunicando altresì, al medesimo Ente, la residenza estera e il domicilio italiano (cfr circolare federale n. [13041 del 8.6.2021](#)).

Ad ogni buon conto, si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.p.S. 233/1946, come modificato dall'art. 4, comma 1, della L. 3/2018, gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

Farmacisti ucraini

Ai sensi della Legge 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022, **fino al 31 dicembre 2023** (termine così prorogato dall'art. 2-bis del D.L. 16/2023 convertito in L. 46/2023) è consentito l'esercizio temporaneo della professione di farmacista ai cittadini ucraini (residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022) in possesso di Passaporto europeo delle qualifiche professionali per rifugiati.

Per i farmacisti ucraini in possesso del suddetto titolo - requisito indispensabile per l'esercizio della professione in Italia - non è previsto l'obbligo di iscrizione all'Albo. La legge sopra citata prevede, infatti, esclusivamente che le strutture sanitarie che procedono al reclutamento (quindi, le farmacie) siano tenute a trasmettere alle Regioni e alle Province autonome sul cui territorio avviene il reclutamento, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati in base alla norma in esame, anche al fine di consentirne la rilevazione. A loro volta, le regioni e le province autonome interessate curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. Detto elenco è trasmesso ai relativi Ordini professionali. A tal fine, i professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alle circolari federali n. [13756 del 7.6.2022](#) e n. [14418 del 3.5.2023](#).

* * *

Anagrafe delle prestazioni

Secondo quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, la comunicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti a consulenti e dipendenti pubblici deve essere effettuata **tempestivamente** (cfr. circolare federale n. [10760 del 27.12.2017](#)).

In particolare, tale disposizione prevede che le PA comunichino in via telematica, **nel termine di quindici giorni**, al Dipartimento della funzione pubblica gli **incarichi, conferiti o autorizzati**, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

Le P.A. di appartenenza devono inoltre comunicare **tempestivamente**, al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, **i compensi** da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione.

Tali comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente per via telematica tramite il sito www.perlapa.gov.it.

In proposito, si evidenzia che è disponibile la nuova versione del Manuale Web Service di Anagrafe delle Prestazioni 2.0. ([clicca qui](#)) e che tutte le istruzioni per accedere al servizio sono reperibili tramite il seguente link:

<https://www.perlapa.gov.it/adempimenti/anagrafe-delle-prestazioni.html>

* * *

Anagrafe tributaria

In base a quanto disposto dall'art. 7 del DPR 605/1973, come modificato dalla legge 311/2004, e dal provvedimento 27 gennaio 2021 emanato dall'Agenzia delle Entrate, gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare, **entro il 30 giugno di ogni anno**, all'anagrafe tributaria, iscrizioni, variazioni e cancellazioni dall'Albo professionale, intervenute nell'anno solare precedente.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel provvedimento sopra richiamato (cfr. circolare federale n. [12856 del 3.3.2021](#)), la comunicazione annuale ha ad oggetto, per tutti i soggetti che siano risultati iscritti almeno un giorno per l'anno di riferimento della comunicazione, i dati delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni, nonché quelli dei periodi di sospensione.

Si rammenta che le predette comunicazioni devono essere effettuate tramite l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e aggiornato nel mese di maggio 2022 (cfr. circolare federale n. [13778 del 15.6.2022](#)).

Enti previdenziali, assicurativi ed assistenziali

In base al disposto dell'art. 1, comma 8-quater, del D.L. 688/1985 convertito nella Legge 11/1986, gli Ordini hanno l'obbligo di comunicare **trimestralmente**, agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali (in pratica all'INPS, all'ENPAF,

all'INPDAP, all'INAIL e all'ONAOSI), ogni variazione (comprese le iscrizioni e cancellazioni) all'Albo professionale.

* * *

Rilevazione dei dati riguardanti permessi, aspettative e distacchi sindacali - aspettative e permessi per funzioni pubbliche

Come previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 165/2001, gli Ordini devono comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei dipendenti beneficiari degli istituti sindacali (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive), indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso.

La comunicazione degli istituti deve essere effettuata tempestivamente e non oltre le 48 ore dalla data di concessione dello stesso al dipendente pubblico da parte della P.A. esclusivamente per via telematica. Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie e decorsi ulteriori 5 giorni i dati risultanti dall'applicativo GEDAP saranno considerati definitivi.

Le Amministrazioni devono completare le suddette operazioni entro e non oltre il **31 marzo**, in quanto oltre tale termine, **i dati si consolidano e non potranno più essere modificati nel sistema GEDAP.**

In considerazione dei tempi previsti dal suddetto procedimento, è pertanto preferibile, come indicato dalla stessa Agenzia, che le Amministrazioni trasmettano i dati riepilogativi alle Associazioni sindacali non oltre il 31 gennaio.

* * *

Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione

Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto i servizi di gestione e manutenzione dei sistemi IP e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge n. 14/2023 di conversione del D.L. 198/2022, **sono prorogati al 31 dicembre 2023**. La disposizione, inoltre, stabilisce contestualmente che i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, purché detti strumenti non siano già stati prorogati e incrementati da precedenti disposizioni legislative e fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

(in proposito si veda l'art. 1-ter D.L. 198/2023 – convertito in L. 14/2023 - cfr circolare federale [n. 14322 del 7.3.2023](#)).

* * *

Norma in materia di somministrazione di lavoro

Prorogato dal 30 giugno 2024 al **30 giugno 2025** il termine finale di applicazione di una norma transitoria (art. 31, comma 1, del D.L.gs. 81/2015), relativa - nell'ambito della disciplina della somministrazione di lavoro - alla durata complessiva delle missioni a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (art. 9, comma 4-bis D.L. 198/2023 – convertito in L. 14/2023- cfr circolare federale [n. 14322 del 7.3.2023](#)).

* * *

Disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni

La novella, con una modifica all'art. 11, comma 2-ter, del D.L. 162/2019, proroga al **31 dicembre 2023** la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati dalle pubbliche amministrazioni con le agenzie di stampa, in essere al 1° marzo 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 8 del 2021, di conversione del medesimo D.L. 162/2019). Inoltre, il comma 2 dell'articolo 17 introduce una disciplina per la stipulazione dei nuovi contratti prevedendo l'istituzione di un elenco di agenzie di stampa di rilevanza nazionale e la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquistare servizi dalle medesime agenzie, attraverso la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. A tal fine è stato previsto che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio operi quale centrale di committenza per amministrazioni pubbliche (in proposito si veda l'art. 17, commi 1 e 2 D.L. 198/2023 – convertito in L. 14/2023- cfr circolare federale [n. 14322 del 7.3.2023](#)).

* * *

Comunicazione stock debiti commerciali

L'art. 1, comma 867, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha previsto l'obbligo, per le Pubbliche amministrazioni, di comunicare, **entro il 31 gennaio**, mediante piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

In fase di prima applicazione della suddetta normativa, la Federazione aveva avviato delle interlocuzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute, eccependo l'estraneità degli Ordini professionali dall'ambito applicativo della richiamata disposizione.

Tuttavia, successivamente, l'osservanza dei tempi di pagamento delle fatture commerciali ed il monitoraggio sono risultate essenziali in considerazione della procedura d'infrazione UE n. 2014/2143 – attuazione della direttiva 2011/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, nonché dell'art. 4-bis del D.L. 13/2023, inserito dalla L. 41/2023, che – estendendo l'applicazione delle misure sulla Riforma 1.11 del PNRR relativa alla “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie” –

ha previsto che entro la fine del 2023 le Pubbliche Amministrazioni a livello centrale, regionale e locale paghino le fatture commerciali entro il termine di 30 giorni (cfr circolare federale n. [14649 del 5.10.2023](#)).

Gli Ordini territoriali sono, quindi, invitati a rispettare i tempi di pagamento dei debiti commerciali previsti dalla normativa vigente e a effettuare la comunicazione relativa allo stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativa agli esercizi precedenti sulla piattaforma messa a disposizione dal MEF.

* * *

Lavoro agile dei lavoratori fragili

Il comma 1 dell'articolo 8 del [D.L. 132/2023](#), convertito in Legge [170/2023](#) (c.d. Milleproroghe), ha prorogato dal 30 settembre 2023 al **31 dicembre 2023**, il termine di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 relativo all'istituto del lavoro in modalità agile per i dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 (circolare federale n. [14290 del 24/02/2023](#)).

Fino a tale data, pertanto, il datore di lavoro, per tali soggetti, dovrà assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)